

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20485 Anno 2018

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

Data Udiienza: 23/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXX nato il XXXXXX a XXXXXX

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE

CORASANITI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

Udito il difensore

L'avvocato Lorenzini si associa alle conclusioni del PG; deposita conclusioni e

nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, con la quale XXXXXXXXX è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di giustizia per il reato di accesso abusivo a sistema informatico e sostituzione di persona, cui all'art. 615 ter cod. pen..

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del

difensore, deducendo, con unico motivo, la mancata valutazione dei motivi di appello, finalizzati a censurare la sentenza di primo grado in punto di identificazione dell'autore della illecita condotta di abusiva introduzione nei profili Facebook delle persone offese mediante specifiche deduzioni tecniche, in assenza di elementi individualizzanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.

2. Nel riportare i motivi d'appello, il ricorrente deduce il fraintendimento dell'atto di impugnazione, finalizzato a censurare l'attribuibilità soggettiva dell'accesso abusivo ai profili Facebook, tutelati da credenziali identificative, e la conseguente sostituzione d'identità digitale, avendo invece la corte territoriale ripercorso l'iter motivazionale della sentenza di primo grado in riferimento alla identificazione dell'indirizzo IP, omettendo di svolgere approfondimenti tecnici necessari per superare i limiti nell'associazione tra l'Internet Protocol rilevato e utente/proprietario del sistema.

2.1 Va, sul punto, rilevato come l'indirizzo IP sia costituito da un codice numerico che identifica univocamente un dispositivo - host - collegato a una rete informatica che utilizza l'Internet Protocol come protocollo di rete. Siffatto indirizzo viene assegnato a una interfaccia (ad esempio una scheda di rete) che identifica l'host di rete, che può essere costituito da un personal computer, un palmare, uno smartphone, un router o altro dispositivo.

L'indirizzo IP identifica, dunque, oggettivamente il dispositivo elettronico associato, mentre l'identificazione dell'operatore richiede indagini ulteriori, di tipo tecnico o di tipo logico.

2.2 Nel quadro così sommariamente delineato, l'atto di impugnazione pone il tema della attribuibilità - oltre il ragionevole dubbio - delle condotte illecite consumate mediante accesso ed uso della rete attraverso una postazione informatica; tema che involge profili di definizione dell'identità digitale, secondo specifiche tecniche di

riferimento.

Osserva, sul punto, il Collegio come sia ormai patrimonio acquisito che la prova dell'utilizzazione di un sistema telematico possa essere ricondotta, mediante specifici accertamenti tecnici, ad una sorta di 'mappatura genetica digitale' che può consentire l'identificazione certa dell'operatore che abbia effettuato connessioni attraverso un dispositivo connesso alla rete attraverso l'indirizzo IP.

Al medesimo risultato probatorio può, tuttavia, pervenirsi attraverso elementi dimostrativi diversi dall'accertamento tecnico, purchè rispondenti allo standard declinato dall'art. 192, comma II, cod. pro. pen..

3. Nella delineata prospettiva, le censure articolate nel ricorso non sono nel caso in esame, fondate.

3.1 Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta come la corte territoriale abbia individuato lo specifico profilo di doglianza prospettato nel ricorso, superandolo argomentativamente attraverso il puntuale richiamo ai principi di valutazione della prova logica, correttamente applicati nel caso di specie.

La sentenza impugnata evidenzia da un lato come l'imputato, nel richiedere la definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato, non abbia condizionato l'istanza ad accertamenti finalizzati all'analisi dei reperti informatici, ammettendo comunque il giudice di primo grado - su richiesta del pubblico ministero a prova contraria sulle produzioni documentali della difesa - l'esame del consulente tecnico; dall'altro, come gli elementi indiziari, complessivamente apprezzati, abbiano condotto alla attribuzione della illecita condotta all'imputato in quanto esclusivo usuario del personal computer collegato all'indirizzo IP, alla luce delle dichiarazioni dell'intestatario dell'utenza, congiunto convivente dell'imputato, e dello stesso XXXXXXXXXX. Né risulta - in un quadro di protezione debole dei sistemi violati evidenziato in

sentenza - che l'imputato abbia, a sua volta, denunciato l'abusivo accesso all'indirizzo IP associato all'utenza domestica, o comprovato una potenza della banda router Wi-fi in suo uso tale da poter essere intercettata dall'esterno, nonostante la protezione della connessione attraverso apposita password.

Di guisa che la corte territoriale ha argomentativamente affrontato e risolto le critiche prospettate nell'atto di gravame, con motivazione completa e plausibile che si sottrae a censure in questa sede di legittimità.

3.2 Secondo l'indirizzo pacifico della giurisprudenza di legittimità, infatti, è preclusa in questa sede ogni rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi il giudice di legittimità limitare a verificare se la motivazione del giudice del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. 5, n. 1803 del 13/06/2016, Dragone, Rv. 38304; Sez. 2, n. 8076 del 21/11/2012, dep. 2013, Consolo, Rv. 254535).

Non possono, pertanto, assumere fondamento le censure volte a prospettare una portata dimostrativa alternativa delle medesime risultanze probatorie, adeguatamente valutate nel giudizio di merito.

Queste, nel caso in esame, sono state esaurientemente illustrate nel provvedimento impugnato, avendo il giudice di merito razionalmente ricostruito i plurimi elementi di natura logica che, pur in assenza di ulteriori accertamenti tecnici, hanno condotto al giudizio di responsabilità.

Sicché a fronte di tale esaustivo ragionamento, che specificamente si fonda sulla convergenza degli elementi individualizzanti e sull'accertamento dell'indirizzo IP associato al computer o dispositivo mobile dal quale sono stati operati gli accessi, non appare decisivo l'argomento prospettato nel ricorso, che intende contestare il mancato accertamento delle ulteriori credenziali identificative.

4. Né si illustra nel ricorso la decisività della prova di cui si contesta la mancata assunzione, con conseguente genericità della doglianza.

Sul punto va evidenziato come la mancata assunzione di una prova decisiva nel giudizio abbreviato non condizionato non sia deducibile come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n.27985 del 05/02/2013, Rv. 255566, N. 5931 del 2006 Rv. 233845, N. 15086 del 2011 Rv. 249910), in presenza di una mera sollecitazione dell'imputato all'esercizio dei poteri giudiziali officiosi in tema di prova (Sez. 6, Sentenza n.15086 del 08/03/2011Ud. (dep. 13/04/2011) Rv. 249910.).

5. Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di C. 2.000, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla refusione delle spese di costituzione ed assistenza della Parte Civile, che si stima equo liquidare in C. 1.800. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C. 2000 in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla refusione delle spese in favore della Parte Civile, che liquida in complessivi C. 1.800,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C. 2000 in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla refusione delle spese in favore della Parte Civile, che liquida in complessivi C. 1.800,00.

Così deciso in Roma il 23 marzo 2018.